

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA

Approvato con delibera del Commissario Straordinario n° 496 del 27/07/2015

Titolo I - Oggetto e ambito di applicazione - Definizioni

- Art. 1.** Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2. Definizioni

Titolo II - Principi e Finalità

- Art. 3.** Principio di liceità
Art. 4. Principio di Necessità
Art. 5. Principio di Proporzionalità
Art. 6. Principio di Finalità
Art. 7. Informativa

Titolo III - Soggetti

- Art. 8.** Titolare, Responsabile e incaricati del trattamento dei dati

Titolo IV – Modalità

- Art. 9.** Videocontrollo (ripresa senza registrazione immagini)
Art. 10. Videocitofoni
Art. 11. Videosorveglianza (ripresa con registrazione immagini)
Art. 12. Risoluzione angolatura e panoramica delle riprese

Titolo V - Disciplina Settori Specifici

- Art. 13.** Luoghi di Lavoro
Art. 14. Ospedali e luoghi di cura

Titolo VI - Misure di sicurezza

- Art. 15.** Misure di sicurezza

Titolo VII - Diritti

- Art. 16.** Diritto di accesso degli interessati

Titolo VIII – Disposizioni finali

- Art. 17.** Norme di rinvio
Art. 18. Sanzioni
Art. 19. Modelli

Titolo I- Oggetto, ambito di applicazione e definizioni**Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione**

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'esercizio dei sistemi di videosorveglianza dell'ASL di Sanluri e le procedure per la gestione operativa dei sistemi stessi, con particolare riferimento all'accesso, alla lettura e al trattamento delle informazioni.

Art. 2. Definizioni

- a) Videosorveglianza: sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche di dati di immagini di aree o zone delimitate.
- b) Videocontrollo: sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di aree o zone delimitate.
- c) Videocitofoni: sistema o dispositivo installato in corrispondenza di campanelli o citofoni per finalità di controllo dei visitatori che si accingono ad entrare.
- d) Centrale di videocontrollo e/o videosorveglianza: sistema centrale dove sono convogliate ed eventualmente registrate tutte le riprese effettuate dai dispositivi periferici.
- e) Trattamento dei dati: La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice). È considerato dato personale, infatti, qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.

Titolo II- Principi e Finalità**Art. 3. Principio di liceità**

Ai sensi del DLgs. n.196/2003 (di seguito denominato Codice), l'ASL di Sanluri effettuerà il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza e/o videocontrollo per i seguenti scopi:

- a) svolgimento delle funzioni di diagnosi, cura e terapia come meglio specificate all'articolo 14 del Regolamento
- b) esecuzione del controllo sulla sicurezza degli ambienti di lavoro;
- c) acquisizione di prove, al fine di agevolare il diritto di difesa dell'ASL o di terzi in caso di fatti illeciti;
- d) quale misura complementare ai fini della tutela del patrimonio pubblico e del miglioramento della sicurezza all'interno delle singole strutture.

La videosorveglianza e/o il videocontrollo avverranno nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto dalle vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata (in particolare l'art. 615-bis del codice penale. V. Prov. 2 ottobre 2008). L'ASL di Sanluri effettuerà

il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza e/o videocontrollo tenendo presenti le norme riguardanti la tutela dei lavoratori ai sensi della Legge n° 300/1970 e s.m.i..

Art. 4. Principio di necessità

Il sistema a supporto degli impianti di videosorveglianza e/o videocontrollo sarà conformato in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi, gli impianti saranno configurati in modo da cancellare periodicamente i dati eventualmente registrati. Al trattamento dei dati attraverso sistemi di Videosorveglianza e/o Videocontrollo è applicato il principio di necessità, pertanto qualsiasi trattamento non conforme a questo principio è da ritenersi illecito (artt. 3 e 11, comma 1, lett. a), del Codice Privacy).

Art. 5. Principio di proporzionalità

Il Titolare del trattamento valuterà in modo obiettivo se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili (art.11, comma 1, lett. d) del Codice), nel rispetto di questo principio, l'identificazione delle aree sottoposte a videosorveglianza e/o videocontrollo, la scelta delle modalità di ripresa e dislocazione (es. tramite telecamere fisse o brandeggiabili, dotate o meno di zoom), è commisurata ad un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite ed al fine di soddisfare le seguenti necessità:

- a) migliorare la sicurezza all'interno ed all'esterno degli edifici ove si svolgono attività sanitarie;
- b) sorvegliare gli accessi esterni considerati a maggior rischio e/o ad elevato accesso da parte dell'utenza;
- c) vigilare sulle aree non presidiate dal personale aziendale durante i giorni festivi e le ore notturne;
- d) presidiare strutture caratterizzate dalla presenza di tecnologie di elevato valore economico e/o di elevato valore strategico dal punto di vista funzionale;
- e) sorvegliare aree esterne ed anche interne ove per la particolarità degli utenti si renda necessario controllarne il comportamento, tanto per evitare che possano porre in essere azioni autolesionistiche, quanto per scongiurare rischi per gli operatori (esempio pazienti in cura presso le strutture residenziali psichiatriche per adulti per trattamenti a carattere intensivo - S.R.P.A.I).

Art. 6. Principio di finalità

Gli scopi perseguiti sono determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice) per finalità di pertinenza alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo e per la sicurezza dei pazienti, dei visitatori e dei dipendenti.

Il Titolare del trattamento dei dati comunica nell'informativa le finalità perseguite con l'installazione di impianti di videosorveglianza e/o videocontrollo. L'informativa basata sul modello predisposto dal Garante, allegato al presente Regolamento, deve essere chiaramente conoscibile e visibile da parte degli interessati.

Art. 7. Informativa

Gli interessati sono informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione; il supporto con l'informativa è collocato prima del raggio d'azione delle telecamere o anche nelle sue immediate vicinanze ma non necessariamente a contatto con gli impianti. L'avviso è in un formato e in un posizionamento tali da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, deve comprendere un simbolo di esplicita e immediata comprensione (v. art. 13, comma 3, del Codice nel provvedimento del Garante del 2004, riportato in fac-simile nell'allegato n. 1 al presente provvedimento) ed indica con chiarezza se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Titolo III - Soggetti**Art. 8. Titolare, Responsabile e incaricati del trattamento dei dati**

Il Titolare del trattamento dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza è l'ASL di Sanluri nella persona del suo legale rappresentante il quale designa con atto di nomina (allegato A e B) il Responsabile del trattamento.

Il Responsabile assicura, tramite incaricati interni o soggetti esterni all'Azienda, la gestione, le modifiche e la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza e/o videocontrollo, la conservazione e la distruzione dei supporti di memorizzazione delle riprese. L'utilizzo di personale esterno per la gestione e la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza e/o videocontrollo segue le norme relative alla nomina dei Responsabili Esterni del trattamento (allegato A). Il Responsabile provvede alla nomina degli incaricati (allegato C) preposti all'utilizzo e gestione degli impianti di videosorveglianza e/o videocontrollo specificando per ognuno le attività di utilizzo e il profilo di autorizzazione, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).

Titolo IV - Modalità**Art. 9. Videocontrollo (ripresa senza registrazione immagini)**

L'installazione dei sistemi di Videocontrollo è vietata nei casi in cui sia possibile adottare efficaci dispositivi di controllo alternativi (come la presenza di personale addetto alla vigilanza, ecc.) in considerazione del principio di proporzionalità, in ogni caso la loro presenza è segnalata da una informativa agevolmente rilevabile.

Art. 10. Videocitofoni

Si applicano all'installazione di Videocitofoni (anche collegati via web o rete locale) tutte le regole previste per il Videocontrollo.

Art. 11. Videosorveglianza (ripresa con registrazione immagini)

Si applicano all'installazione dei sistemi di Videosorveglianza tutte le regole previste per il Videocontrollo. In applicazione del principio di proporzionalità, la conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al grado di indispensabilità e per il solo tempo necessario a raggiungere la finalità perseguita. La conservazione delle immagini deve essere limitata di regola, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, comunque non oltre sette giorni, in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, o per peculiari esigenze tecniche nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Gli impianti devono essere configurati in modo da cancellare al momento prefissato ed automaticamente i dati eventualmente registrati, tali con modalità da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. Eventuali supporti non più utilizzati devono essere distrutti prima di essere cestinati.

Art. 12. Risoluzione angolatura e panoramica delle riprese

Al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615- bis c.p.), l'angolatura e la panoramica delle riprese deve essere effettuata possibilmente con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere (spazi di esclusiva pertinenza zonale) evitando aree non necessarie.

Titolo V - Disciplina Settori Specifici**Art. 13. Luoghi di Lavoro**

In applicazione dell'art. 4 della Legge n. 300/1970, è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori pertanto non saranno effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando la telecamera sul timbratore del badge). L'attività di videocontrollo e/o videosorveglianza è ammessa solo ed esclusivamente per finalità di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela del lavoratore, in ogni caso è inammissibile l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori quali: servizi igienici, mense, spogliatoi, locali ricreativi o comunque non destinati all'attività lavorativa.

Le riprese effettuate ai fini della formazione possono essere effettuate solamente previa autorizzazione del Titolare nonché informativa, consenso e liberatoria da parte degli interessati.

Art. 14. Ospedali e luoghi di cura**a) Riprese per il monitoraggio dei pazienti**

L'eventuale controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (ad es. unità di rianimazione, reparti di isolamento), stante la natura sensibile di molti dati che possono essere in tal modo



raccolti, devono essere limitati ai casi di comprovata indispensabilità, derivante da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati, in tal caso saranno adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone malate, anche in attuazione di quanto prescritto dal provvedimento generale del 9 novembre 2005 adottato in attuazione dell'art. 83 del Codice. Il titolare deve garantire che possano accedere alle immagini rilevate per le predette finalità solo i soggetti specificamente autorizzati (es. personale medico ed infermieristico). Particolare attenzione deve essere riservata alle modalità di accesso alle riprese video da parte di terzi legittimati (familiari, parenti, conoscenti) di ricoverati in reparti dove non sia consentito agli stessi di recarsi personalmente (es. rianimazione), ai quali può essere consentita, con gli adeguati accorgimenti tecnici, la visione dell'immagine solo del proprio congiunto o conoscente.

Le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono essere comunque diffuse (art. 22, comma 8, del Codice). In tale quadro, va assolutamente evitato il rischio di diffusione delle immagini di persone malate su monitor collocati in locali liberamente accessibili al pubblico.

Le riprese effettuate nell'ambito della psicoterapia sono soggette alla richiesta di consenso da parte del paziente. Nel modulo di consenso deve essere specificamente riportata l'autorizzazione al trattamento dei dati tramite ripresa audiovisiva delle sedute.

b) Riprese per scopi scientifici

Eventuali riprese in sale operatorie per documentare interventi chirurgici soltanto per scopi scientifici, didattici e di autoverifica, che vedono coinvolti il malato e il personale dipendente possono essere effettuati previa autorizzazione del Titolare nonché informativa, consenso e liberatoria da parte degli interessati. Il Titolare potrà rilasciare un'autorizzazione generale che si intenderà valida per tutti gli interventi chirurgici.

Titolo VI - Misure di sicurezza

Art. 15. Misure di sicurezza

I dati raccolti mediante i sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza che riducono al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta anche in relazione alla trasmissione delle immagini ed al presente Regolamento.

L'accesso al sistema è consentito solo al Responsabile di cui all'art. 8 del presente Regolamento e agli incaricati dal medesimo designati o su disposizione dell'autorità giudiziaria, tramite credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza. In ogni caso deve essere esclusa l'interconnessione con altri sistemi o archivi di dati e le immagini registrate devono essere visibili solo al personale autorizzato, in particolare i soggetti preposti alle predette operazioni di manutenzione possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini. Laddove i sistemi



siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, sarà attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione.

Le informazione ottenuta attraverso il sistema di videosorveglianza costituisce segreto d'ufficio per gli operatori, pertanto la rivelazione delle suddette informazioni oltre a costituire violazione disciplinare si configura come reato ai sensi del Codice Penale.

Le immagini raccolte a scopo di sicurezza vengono conservate con le modalità di cui all'articolo 11 e per un massimo di 7 giorni successivi alla registrazione, decorsi i quali vengono automaticamente cancellate tramite sovraregistrazione, l'allungamento dei tempi di conservazione dei dati delle immagini registrate oltre 7 giorni può essere effettuato qualora vi sia una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione a un'attività investigativa in corso. Per facilitare la raccolta delle immagini relative a fatti criminosi o possibile causa di contenzioso, ferma restando la necessità di formale denuncia all'Autorità competente, agli incaricati di cui all'art. 8 è permesso selezionare e conservare il materiale video relativo a tali episodi su motivata indicazione del Responsabile.

Titolo VII - Diritti

Art. 16. Diritto di accesso degli interessati

Ai sensi dell'art. 7 del Codice all'interessato è garantito l'esercizio dei seguenti diritti:

- a) accesso ai dati che lo riguardano;
- b) verifica delle finalità, modalità del trattamento e gli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile;
- c) l'interruzione di un trattamento illecito.

L'ASL di Sanluri garantisce l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, secondo le seguenti modalità:

- a) L'interessato entro le prime ore successive alla rilevazione, può richiedere per iscritto l'accesso alle registrazioni che lo riguardano. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili tali dati (v. art.10 comma 5 del Codice);
- b) I dati sono estratti a cura dell'incaricato o soggetti delegati dal Responsabile, possono essere comunicati direttamente al richiedente mediante la visione delle registrazioni e, se vi è richiesta, si provvede alla duplicazione di tali registrazioni su adeguato supporto di memorizzazione, fatto salvo quanto indicato alla lettera precedente.
- c) L'attività che si svolge al fine di dare riscontro all'istanza d'accesso è gratuita per l'interessato, tranne nel caso in cui non risulti l'esistenza di dati che lo riguardano. Qualora ricorra detta circostanza, o qualora vi sia richiesta di

duplicazione delle registrazioni su adeguato supporto, all'interessato verrà addebitato un contributo spese ai sensi dell'art. 10 commi 7 e 8 del Codice.

In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo (art. 7, comma 3, lett. a), del Codice).

Titolo VIII – Disposizioni finali

Art. 17. Norme di rinvio

Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente Regolamento si rinvia al Codice, al Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, nonché alle altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 18. Sanzioni

In caso di inosservanza delle disposizioni in materia di videosorveglianza, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 19. Modelli

Ai fini dell'individuazione del Responsabile e dell' Incaricato si applicano i seguenti modelli:

- a) allegato A: modello di nomina responsabile (esterno) al trattamento dei dati sistemi di videosorveglianza
- b) allegato B: modello di nomina responsabile (interno) al trattamento dei dati sistemi di videosorveglianza
- c) allegato C: modello di nomina incaricati al trattamento e mansionario
- d) allegato D: modello semplificato di informativa
- e) allegato E: modello cartelli



allegato A: modello di nomina responsabile (esterno) al trattamento dei dati sistemi di videosorveglianza

Spett. le (nome della Società).....

e, p.c. Al Direttore del Servizio UOC

Oggetto: protezione e trattamento dati personali immagini apparecchiature di video sorveglianza A.S.L. n°6 di Sanluri – installate presso (indicare il presidio ASL) – affidato in gestione esterna – nomina responsabile trattamento dati.

Ai sensi dell'art. 29 del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D.lgs. 196/2003), si nomina la società (indicare la regione sociale e la sede), nella persona del suo legale rappresentante (indicare nome e cognome e carica sociale) Responsabile esterno del trattamento dati dell'A.S.L. n°6 di Sanluri relativamente alle immagini delle apparecchiature di video sorveglianza – (indicare il luogo, esempio Ospedale NS Bonaria di San Gavino) – affidate in gestione esterna, come da deliberazione n. (o determinazione n.) del __/__/__.

Gli impianti sono così dislocati: (a titolo esemplificativo si riporta il seguente modello/tabella impianti video sorveglianza)

LUOGO	TIPO APPARECCHIATURA	RESPONSABILE
Esempio (PALAZZINA, oppure reparto)	Esempio (TVCC RIPRESE, TVCC RIPRESA E REGISTRAZIONE)	Indicare responsabile struttura

L'installazione delle telecamere dovrà rispettare i seguenti principi generali:

INFORMATIVA

- ✚ I cittadini che transitano in aree sorvegliate devono essere informati con cartelli (vedi modello 1); i cartelli devono essere visibili al buio se la videosorveglianza è attiva in orario notturno;
- ✚ I sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati, collegati alle forze di polizia richiedono uno specifico cartello informativo. (vedi modello 2).

L'informativa deve essere chiaramente visibile ed indicare chi effettua la rilevazione delle immagini e per quali scopi e deve fornire gli elementi previsti dal Codice (art. 13) con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione anche con formule sintetiche, ma chiare e senza ambiguità (vedi modello allegato 3: "informativa ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice").



In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli.

Il supporto con l'informativa:

- deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera;
- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile;
- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

CONSERVAZIONE

- ✚ Le immagini registrate possono essere conservate per un periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore (fatte salve speciali esigenze relative a indagini di polizia e giudiziarie);
- ✚ Per attività particolarmente rischiose è ammesso un periodo più ampio (comunque non oltre 7 gg).
- ✚ Eventuali esigenze di allungamento dovranno essere sottoposte a verifica preliminare del Garante.

Il Responsabile del trattamento dati dovrà uniformarsi alle norme vigenti, alle direttive fornite dal Garante per la protezione dei dati personali di cui al Provvedimento generale sulla videosorveglianza – 8 aprile 2010 (doc. web n. 1712680), nonché al documento sulla videosorveglianza dell'A.S.L. n°6 di Sanluri approvato con atto n. ___ del ___/___/___.

A tal fine il responsabile provvederà:

- a) alla nomina per iscritto degli incaricati al trattamento comunicando all'ASL n°6 di Sanluri i nomi o le categorie delle persone abilitate a visualizzare le immagini, anche al solo scopo di manutenzione delle apparecchiature;
- b) a dare istruzioni ed adeguata formazione per il corretto trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dall'art. 11 del "Codice in materia di protezione dei dati personali" eseguendo a tal fine gli opportuni controlli;
- c) all'adozione delle misure di sicurezza, al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta, secondo gli standard minimi di sicurezza, così come previsto dalla vigente normativa, in particolare dagli artt. 31 a 36 e dall'allegato B del "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- d) a fare rispettare ai propri incaricati gli obblighi di segretezza e di non divulgazione dei dati di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento degli incarichi conferiti senza limiti temporali.

Il Responsabile inoltre garantisce di provvedere agli adempimenti cui è tenuto nei confronti dell'Autorità Garante, quando richiesto e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare, sia con l'Autorità. In particolare

- fornisce informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;

- consente l'effettuazione di controlli

Il Responsabile del trattamento dovrà trasmettere al Titolare del trattamento dati, per i nuovi impianti, una relazione riguardante:

- le misure di sicurezza adottate
- le istruzioni impartite agli incaricati

Tale relazione dovrà essere aggiornata in caso di sostanziali variazioni.

Inoltre qualsiasi variazione della situazione oggettiva o delle caratteristiche soggettive del Responsabile, tali da compromettere il corretto espletamento dei compiti descritti, deve essere preventivamente comunicata al Titolare, che potrà in piena autonomia e libertà di valutazione esercitare il diritto di recesso, senza penali ed eccezioni di sorta.

Il Titolare si riserva di revocare, in autonomia e libertà di valutazione, la nomina a Responsabile dei dati trattati nel caso in cui il Responsabile del trattamento non si attenga a quanto indicato con il presente atto di nomina.

Distinti saluti

Sanluri _____

Il Titolare del trattamento dati

Il Legale Rappresentante

La società (indicare la regione sociale e la sede), nella persona del suo legale rappresentante (indicare nome e cognome) dichiara accettare la nomina a Responsabile esterno del trattamento dati dell'A.S.L. n°6 di Sanluri relativamente alle immagini delle apparecchiature di videosorveglianza, conferma la conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dalla normativa vigente e si impegna a procedere al trattamento dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare.

La società (indicare la regione sociale e la sede), nella persona del suo legale rappresentante (indicare nome e cognome) si impegna altresì di impartire agli incaricati del trattamento le istruzioni in merito alle operazioni di trattamento ed a vigilare sulla loro puntuale applicazione.

Per accettazione

Il Responsabile del trattamento dati

Si invita a restituire un esemplare della presente nomina, siglata in ogni pagina e firmata dal legale rappresentante, entro _____ (10 giorni) dal ricevimento.

allegati:

- cartello modello 1 e/o cartello modello 2
- facsimile informativa



Allegato E: cartello modello 1 - allegati alla nomina



Se le immagini non sono registrate, sostituire il termine "registrazione" con quello di "rilevazione"



Allegato E: cartello modello 2 - allegati alla nomina



Se le immagini non sono registrate, sostituire il termine "registrazione" con quello di "rilevazione"



Allegato D: informativa - allegati alla nomina

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/03 - AREA VIDEOSORVEGLIATA
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO**

I dati sono trattati esclusivamente per finalità di:

-  miglioramento della sicurezza degli edifici dove si svolge l'attività istituzionale dell'ASL; e/o
-  sorvegliare gli accessi esterni considerati a maggior rischio e/o ad elevato accesso da parte dell'utenza; e/o
-  vigilare sulle aree non presidiate dal personale azienda le durante i giorni festivi e le ore notturne; e/o
-  presidiare strutture caratterizzate dalla presenza di tecnologie di elevato valore economico e/o di elevato valore strategico dal punto di vista funzionale; e/o
-  sorvegliare aree esterne ed anche interne ove per la particolarità degli utenti si renda necessario controllarne il comportamento, tanto per evitare che possano porre in essere azioni autolesionistiche, quanto per scongiurare rischi per gli operatori (esempio pazienti in cura presso le strutture residenziali psichiatriche per adulti per trattamenti a carattere intensivo - S.R.P.A.I.);

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito, secondo correttezza e in ossequio ai principi di necessità, liceità, proporzionalità e finalità.

Le registrazioni sono conservati per 24 ore¹ successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o a speciali esigenze relative di indagini di polizia e giudiziarie.

I dati non saranno divulgati.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

L'interessato può esercitare, tutti i diritti in conformità al Codice in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento (art. 7 del Codice D.Lgs. 196/03, con le modalità indicate da (indicare l'ufficio o la struttura)

TITOLARE/RESPONSABILE/INCARICATI

Titolare del trattamento dei dati è l'A.S.L. n°6 di Sanluri, legalmente rappresentata dal Direttore Generale _____.

Responsabile del trattamento è

Incaricato/i del trattamento è/sono

¹ oppure per un tempo superiore alle 24 ore e non superiore ai 7 gg



Allegato B: modello di nomina responsabile (interno) al trattamento dei dati sistemi di videosorveglianza

Al dipendente

e, p.c. Al Direttore del Servizio UOC

Oggetto: protezione e trattamento dati personali immagini apparecchiature di video sorveglianza A.S.L. n°6 di Sanluri – installate presso (indicare il presidio ASL)– nomina responsabile trattamento dati.

Ai sensi dell’art. 29 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D.lgs. 196/2003), si nomina il dipendente _____ (indicare ruolo nome e cognome), Responsabile del trattamento dati dell’A.S.L. n°6 di Sanluri relativamente alle immagini delle apparecchiature di video sorveglianza – installate presso (indicare il luogo, esempio Ospedale NS Bonaria di San Gavino).

Gli impianti sono così dislocati: (a titolo esemplificativo si riporta il seguente modello/tabella impianti video sorveglianza)

LUOGO	TIPO APPARECCHIATURA	RESPONSABILE
Esempio (PALAZZINA, oppure reparto)	Esempio (TVCC RIPRESE, TVCC RIPRESA E REGISTRAZIONE)	Indicare responsabile struttura

L’installazione delle telecamere dovrà rispettare i seguenti principi generali:

INFORMATIVA

✚ I cittadini che transitano in aree sorvegliate devono essere informati con cartelli (vedi modello 1); i cartelli devono essere visibili al buio se la videosorveglianza è attiva in orario notturno;

✚ I sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati, collegati alle forze di polizia richiedono uno specifico cartello informativo. (vedi modello 2).

L’informativa deve essere chiaramente visibile ed indicare chi effettua la rilevazione delle immagini e per quali scopi e deve fornire gli elementi previsti dal Codice (art. 13) con particolare riguardo alle finalità e all’eventuale conservazione anche con formule sintetiche, ma chiare e senza ambiguità (vedi modello allegato 3: “informativa ai sensi dell’art. 13, comma 3, del Codice”).

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell’area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli.



Il supporto con l'informativa:

- deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera;
- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile;
- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

CONSERVAZIONE

- ✚ Le immagini registrate possono essere conservate per un periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore (fatte salve speciali esigenze relative a indagini di polizia e giudiziarie);
- ✚ Per attività particolarmente rischiose è ammesso un periodo più ampio (comunque non oltre 7 gg).
- ✚ Eventuali esigenze di allungamento dovranno essere sottoposte a verifica preliminare del Garante.

Il Responsabile del trattamento dati dovrà uniformarsi alle norme vigenti, alle direttive fornite dal Garante per la protezione dei dati personali di cui al Provvedimento generale sulla videosorveglianza – 8 aprile 2010 (doc. web n. 1712680), nonché al documento sulla videosorveglianza dell'A.S.L. n°6 di Sanluri approvato con atto n. ___ del ___/___/___.

A tal fine il responsabile provvederà:

- a) alla nomina per iscritto degli incaricati al trattamento secondo il modello allegato 4 alla presente, comunicando al Titolare l'elenco degli stessi;
- b) alla stesura di apposito mansionario a cui attenersi per il trattamento dei dati secondo il modello allegato 5
- c) a dare istruzioni ed adeguata formazione per il corretto trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dall'art. 11 del "Codice in materia di protezione dei dati personali" eseguendo a tal fine gli opportuni controlli;
- d) a fare rispettare ai propri incaricati gli obblighi di segretezza e di non divulgazione dei dati di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento degli incarichi conferiti senza limiti temporali.
- e) a verificare che siano state attuate tutte le misure di sicurezza, al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta, secondo gli standard minimi di sicurezza, così come previsto dalla vigente normativa, in particolare dagli artt. 31 a 36 e dall'allegato B del "Codice in materia di protezione dei dati personali", segnalando eventuali mancanze agli uffici competenti;



Il Responsabile inoltre garantisce di provvedere agli adempimenti cui è tenuto nei confronti dell'Autorità Garante, quando richiesto e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare, sia con l'Autorità. In particolare

- fornisce informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;
- consente l'effettuazione di controlli

Inoltre qualsiasi variazione della situazione oggettiva o delle caratteristiche soggettive del Responsabile, tali da compromettere il corretto espletamento dei compiti descritti, deve essere preventivamente comunicata al Titolare, che potrà in piena autonomia e libertà di valutazione esercitare il diritto di recesso, senza penali ed eccezioni di sorta.

Il Titolare si riserva di revocare, in autonomia e libertà di valutazione, la nomina a Responsabile dei dati trattati nel caso in cui il Responsabile del trattamento non si attenga a quanto indicato con il presente atto di nomina.

Distinti saluti

Sanluri _____

Il Titolare del trattamento dati

Il Legale Rappresentante

Il dipendente _____ (indicare ruolo nome e cognome), dichiara accettare la nomina a Responsabile del trattamento dati dell'A.S.L. n°6 di Sanluri relativamente alle immagini delle apparecchiature di videosorveglianza elencati nel presente atto di nomina, conferma la conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dalla normativa vigente e si impegna a procedere al trattamento dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare ed ad impartire agli incaricati le istruzioni in merito alle operazioni di trattamento nonché a vigilare sulla loro puntuale applicazione.

Per accettazione

Il Responsabile del trattamento dati videosorveglianza

Si invita a restituire un esemplare della presente nomina, siglata in ogni pagina e firmata dal legale rappresentante, entro ____ (10 giorni) dal ricevimento.

allegati:

- cartello modello 1 e cartello modello 2
- facsimile informativa



Allegato E: cartello modello 1 - allegati alla nomina



Se le immagini non sono registrate, sostituire il termine "registrazione" con quello di "rilevazione"



Allegato E: cartello modello 2 - allegati alla nomina



Se le immagini non sono registrate, sostituire il termine "registrazione" con quello di "rilevazione"

Allegato D: informativa - allegati alla nomina

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/03 - AREA VIDEOSORVEGLIATA**FINALITÀ DEL TRATTAMENTO**

I dati sono trattati esclusivamente per finalità di:

-  miglioramento della sicurezza degli edifici dove si svolge l'attività istituzionale dell'ASL; e/o
-  sorvegliare gli accessi esterni considerati a maggior rischio e/o ad elevato accesso da parte dell'utenza; e/o
-  vigilare sulle aree non presidiate dal personale azienda le durante i giorni festivi e le ore notturne; e/o
-  presidiare strutture caratterizzate dalla presenza di tecnologie di elevato valore economico e/o di elevato valore strategico dal punto di vista funzionale; e/o
-  sorvegliare aree esterne ed anche interne ove per la particolarità degli utenti si renda necessario controllarne il comportamento, tanto per evitare che possano porre in essere azioni autolesionistiche, quanto per scongiurare rischi per gli operatori (esempio pazienti in cura presso le strutture residenziali psichiatriche per adulti per trattamenti a carattere intensivo - S.R.P.A.I.);

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito, secondo correttezza e in ossequio ai principi di necessità, liceità, proporzionalità e finalità.

Le registrazioni sono conservati per 24 ore² successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o a speciali esigenze relative di indagini di polizia e giudiziarie.

I dati non saranno divulgati.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

L'interessato può esercitare, tutti i diritti in conformità al Codice in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento (art. 7 del Codice D.Lgs. 196/03, con le modalità indicate da (indicare l'ufficio o la struttura)

TITOLARE/RESPONSABILE/INCARICATI

Titolare del trattamento dei dati è l'A.S.L. n°6 di Sanluri, legalmente rappresentata dal Direttore Generale _____.

Responsabile del trattamento è

Incaricato/i del trattamento è/sono

² oppure per un tempo superiore alle 24 ore e non superiore ai 7 gg



Allegato C: modello di nomina incaricati al trattamento

Al dipendente

e, p.c. Al Direttore del Servizio UOC

Al Titolare del Trattamento dati

Oggetto: protezione e trattamento dati personali immagini apparecchiature di video sorveglianza A.S.L. n°6 di Sanluri – installate presso (indicare il presidio ASL)– nomina incaricato.

Ai sensi dell'art. 30 del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D.lgs. 196/2003), si nomina il dipendente _____ (indicare ruolo nome e cognome), Incaricato del trattamento dati dell'A.S.L. n°6 di Sanluri relativamente alle immagini delle apparecchiature di video sorveglianza – installate presso (indicare il luogo, esempio Ospedale NS Bonaria di San Gavino).

Tale incarico non comporta alcuna modifica della qualifica professionale o delle mansioni assegnate alla SV e ulteriore onere per l'Azienda.

Gli impianti sono così dislocati: (a titolo esemplificativo si riporta il seguente modello/tabella impianti video sorveglianza)

LUOGO INSTALLAZIONE	TIPO APPARECCHIATURA	POSTAZIONE	D
Esempio (PALAZZINA, oppure reparto)	Esempio (TVCC RIPRESE, TVCC RIPRESA E REGISTRAZIONE)	LUOGO	

Al fine di una corretta applicazione della legge citata, nonché di una adeguata tutela dei diritti degli Interessati, dovrà:

- trattare tutti i dati personali di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, in modo lecito e secondo correttezza;



- è tenuto a rispettare gli obblighi di segretezza e di non divulgazione dei dati di cui viene a conoscenza nello svolgimento degli incarichi conferiti senza limiti temporali;

- attenersi al mansionario e rispettare le misure di sicurezza.

E' fatto assoluto divieto di diffondere, utilizzare i dati personali ai quali si accede per motivi di lavoro. L'Incaricato dovrà osservare scrupolosamente tutte le misure di sicurezza già in atto, o che verranno comunicate in seguito dal Titolare o dal Responsabile del trattamento.

Il Responsabile si riserva di revocare, in autonomia e libertà di valutazione, la nomina a Incaricato dei dati trattati nel caso in cui lo stesso non si attenga a quanto indicato con il presente atto di nomina.

Distinti saluti

Sanluri _____

Il Responsabile del trattamento dati

L'incaricato si impegna a procedere al trattamento delle immagini attenendosi alle istruzioni impartite.

Sanluri _____

L'incaricato del trattamento dati



Allegato alla nomina dell'incaricato al trattamento delle immagini: mansionario

MANSIONARIO E MISURE DI SICUREZZA DEI DATI TRATTATI

Categorie dei dati trattati:

immagini relative a :

- accessi in genere presso
- accessi pazienti pronto soccorso
- stato di salute pazienti ricoverati presso
- ambienti di lavoro
- beni e patrimonio
- altro (da specificare)

Finalità del trattamento:

I dati sono trattati:

- per la sorveglianza degli accessi in genere
- per la sorveglianza degli accessi dei pazienti
- per la sorveglianza dello stato di salute di pazienti ricoverati
- per finalità di sicurezza e di tutela del patrimonio aziendale
- per finalità di sicurezza degli ambienti di lavoro
- altro (da specificare)

Trattamenti a cui l'incaricato è autorizzato:

- visione senza registrazione
- durante la registrazione *
- visione conservazione delle immagini*



- visione di immagini già registrate
- distruzione delle immagini
- estrazione a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria e/o dell'Interessato**

* il periodo di conservazione delle immagini deve essere limitato a poche ore o al massimo 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini. Per attività particolarmente rischiose è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana.

** La visione sarà effettuata in caso di necessità dall'autorità giudiziaria, dal responsabile del trattamento dati e, se necessario, dagli incaricati di volta individuati dal titolare o responsabile del trattamento.

Ambito di comunicazione:

i dati possono essere comunicati

- su richiesta dell'autorità giudiziaria
- su richiesta dell'interessato previa verifica e accoglimento dell'istanza

Per prevenire possibili accessi non autorizzati è previsto l'accesso alle registrazioni attraverso opportune misure basate in particolare su una "doppia chiave" fisica o logica che consentano una immediata ed integrale visione delle immagini solo in caso di necessità.

Sanluri_____

Il Responsabile del trattamento dati

L'incaricato si impegna a procedere al trattamento delle immagini attenendosi alle istruzioni impartite.

Sanluri_____

L'incaricato del trattamento dati

